

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro delle Partecipazioni Statali

(BO)

NELLA SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1967

Estinzione del debito dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, derivante dalla liquidazione del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.)

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 889, venne costituito presso l'Istituto mobiliare italiano (IMI) il « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » FIM, e venne disposta la assegnazione al Fondo stesso, per l'attuazione dei propri fini, della somma di lire 5 miliardi e di venti annualità di lire 2.500 milioni ciascuna, da versarsi in due semestralità di lire 1.250 milioni, a partire dal 1° gennaio 1948.

Con l'articolo 3 dello stesso decreto n. 889 la Cassa depositi e prestiti ed altri Istituti di credito furono autorizzati a scontare le semestralità suddette in tutto o in parte.

In base a detta autorizzazione la Cassa depositi e prestiti eseguì lo sconto di 39 semestralità al saggio del 5,80 per cento, per un valore attuale, al momento della concessione, di complessive lire 19.462.037.291.

Con successivo decreto ministeriale del 1° aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1949, il saggio d'interesse

da applicarsi dalla Cassa depositi e prestiti sulle operazioni di finanziamento a favore del FIM venne determinato nella misura del 3 per cento. In dipendenza di detta riduzione, l'IMI, quale gestore *ex lege* del FIM, riscattò le n. 37 semestralità ancora da scadere, che vennero scontate nuovamente dalla Cassa depositi e prestiti consentendosi così un ulteriore versamento in favore del FIM di lire 5.176.807.110.

Tale operazione fu peraltro affiancata da apposita convenzione intercorsa il 26 maggio 1949 tra il Ministro del tesoro, la Cassa depositi e prestiti ed il FIM, ed approvata con decreto ministeriale 30 giugno 1949 (registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1949, registro 26 - Cassa depositi e prestiti -, foglio 314); con tale convenzione si riservava alla Cassa stessa la possibilità di reintegrarsi del citato importo di lire 5.176.807.110 e relativi interessi in relazione ai realizzi che il FIM avrebbe eventualmente conseguito, a partire dal 1° luglio 1949, sul complesso della propria attività; ciò per evitare che

l'operazione si presentasse non conveniente in quanto per i fondi provenienti dal risparmio postale e più precisamente dai buoni postali fruttiferi, sussisteva allora la possibilità di investimenti in operazioni a lungo termine anche ad un saggio del 5,80 per cento.

La convenzione 26 maggio 1949 ebbe solo in parte attuazione atteso che i versamenti che il FIM poté effettuare a tutto il 5 giugno 1959, data dell'ultimo versamento, ammontarono a sole lire 1.771.694.320, riducendo così il credito originario a lire 3 miliardi e 405.112.790.

Con legge 17 ottobre 1950, n. 840, veniva intanto disposta la messa in liquidazione del FIM nominandosi apposito Comitato liquidatore, mentre, in base all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, venivano devoluti al Ministero delle partecipazioni statali i compiti e le attribuzioni già spettanti, in ordine al FIM, al Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria e commercio.

Orbene, con decreti del Ministero delle partecipazioni statali, 19 dicembre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 1959, n. 44), 18 marzo 1961 (*Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 1961, n. 102) e 12 dicembre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1962, n. 41), adottati in virtù delle leggi 7 febbraio 1956, n. 45, e 22 dicembre 1956, n. 1589, furono fissati al 30 giugno 1962 (successivamente in più volte prorogati fino al 31 marzo 1967) i termini di chiusura delle operazioni di liquidazione del FIM, di soppressione del Fondo e di presentazione del rendiconto finale da parte del Comitato, dichiarandosi che le attività, le azioni e le obbligazioni di cui il FIM fosse rimasto titolare dopo il 31 dicembre 1958 dovessero essere trasferite allo Stato.

In tale situazione si poneva il problema del come realizzare il credito della Cassa depositi e prestiti verso il FIM, credito che, peraltro, dato il carattere aleatorio è stato tenuto in evidenza, ma mai è stato iscritto tra le attività della Cassa stessa.

Al riguardo, va infatti considerato che l'articolo 5 della convenzione 26 maggio 1949 prevedeva che, in caso di trasferimen-

to allo Stato di attività del FIM si dovesse provvedere da parte del Tesoro ad accantonare le quote necessarie per il rimborso del credito della Cassa depositi e prestiti, eventualmente anche mediante alienazione di una parte delle attività in questione «... quando ciò si presentasse successivamente possibile».

Tale clausola a parte la sua particolare formulazione, non poté rendersi di fatto operante in quanto, in aderenza alla politica instaurata nel settore delle partecipazioni statali, non apparve opportuno procedere ad alienazione di titoli, nè cedere le partecipazioni stesse, in pagamento, alla Cassa depositi e prestiti.

E proprio in ossequio a tale principio, l'articolo 4 della legge 7 febbraio 1956, n. 45, aveva dato facoltà ai Ministri competenti di disporre il versamento allo Stato o la cessione ad un Ente di diritto pubblico « oltre che delle attività della liquidazione anche dei titoli azionari ed obbligazionari provenienti dalla liquidazione stessa dei quali non si ravvisi opportuno o conveniente lo smobilizzo ».

In applicazione di tale norma con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, è stato creato un apposito organismo denominato « Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica » e ad esso sono state trasferite azioni, quote e partecipazioni come risulta dai decreti ministeriali 16 novembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1962, n. 318), 30 dicembre 1963 (*Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 1964, n. 37) e 30 dicembre 1963 (*Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 1964, n. 58).

Per le residue partecipazioni azionarie il Comitato dei Ministri per le partecipazioni statali, nella riunione del 24 giugno 1966 dichiarava che, « in considerazione dell'interesse pubblico inerente alla gestione delle imprese cui i titoli FIM si riferiscono, detti titoli debbono considerarsi indisponibili a tutti gli effetti » compresi quindi anche quelli di cui all'articolo 5 della convenzione 26 maggio 1949 surriferita.

È ovvio che lo Stato dopo aver dichiarato implicitamente, con il trasferimento al-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'EFIM o esplicitamente l'inalienabilità dei titoli azionari del FIM deve con diversi mezzi provvedere alla estinzione del credito della Cassa depositi e prestiti.

Tale è lo scopo del proposto disegno di legge che rappresenta l'unico modo per risolvere l'annosa pendenza che ha finora impedito la chiusura della liquidazione del FIM.

L'articolo 1 del proposto provvedimento autorizza la regolazione del credito mediante compensazione a carico degli utili della Cassa depositi e prestiti che si formeranno nell'esercizio 1967 a favore dello Stato medesimo.

In effetti si tratta di un provvedimento formale che ha il valore giuridico di un regolamento di rapporti tra la Cassa depositi e prestiti ed il Tesoro dello Stato, senza porre in essere alcun effettivo movimento di fondi o di elementi patrimoniali.

Dal punto di vista economico infatti le due partite si pareggiano perchè l'accertamento del credito verso lo Stato comporta un incremento di utili della Cassa depositi e prestiti.

Tale incremento è dovuto allo Stato per il suo integrale importo, per cui il dare e l'ave-
re si compensano.

Perchè ciò si realizzi l'articolo 2 proposto elimina dal concorrere alla ripartizione il fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti nonchè la Cassa della piccola proprietà contadina e l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, le quali altrimenti parteciperebbero rispettivamente alla ripartizione stessa per la quota di un decimo la prima e di un ventesimo le altre due (cfr. art. 252 testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 - libro II; legge 21 dicembre 1955, n. 1339 e legge 29 novembre 1965, numero 1322).

È evidente che, nel caso, si tratta di utili derivanti da una sistemazione formale, di rapporti tra due Amministrazioni dello Stato e non da operazioni con effettivo contenuto economico, per cui sarebbe del tutto inopportuno che di ciò ne traessero vantaggio gli Enti e il fondo predetto.

L'operazione per la Cassa depositi e prestiti consiste dunque nel compensare nelle proprie contabilità una partita di credito con una di debito di corrispondente importo.

Per il bilancio dello Stato il risultato netto dell'operazione della Cassa depositi e prestiti è nullo e di nessun effetto, per il bilancio stesso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il debito dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, derivante dalla convenzione stipulata il 26 maggio 1949 tra la stessa, il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano quale gestore *ex lege* del FIM, è regolato mediante compensazione in conto degli utili dell'esercizio 1967.

Art. 2.

L'incremento degli utili conseguente alla operazione di cui al precedente articolo è devoluto dalla Cassa depositi e prestiti interamente allo Stato.